

SEZIONE SECONDA

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

ARPAL PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO - AMBITO DI BARI 13 aprile 2026, n. 496.

Declaratoria di decadenza dell'accreditamento ai servizi per lavoro A.D.T.M. S.r.l.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA FINALIZZATA ALL'ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI LEGITTIMATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO APPROVATO CON A.D. N. 287 DEL 28/03/2024.

DECLARATORIA DI DECADENZA DELL'ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER LAVORO AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 34/2012 NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO A.D.T.M. S.R.L. AUTORIZZATO ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO NELL'AREA "SERVIZI DI BASE" E "SERVIZI SPECIALISTICI" (INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DONNE E DEI MIGRANTI) NELLA SEDE UBICATA IN FOGGIA ALLA VIA ROVELLI N. 48 E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI.

Il giorno tredici del mese di Aprile dell'anno duemilaventisei presso la sede dell'ARPAL Puglia, il Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito territoriale di Bari di ARPAL PUGLIA, Dott.ssa Valentina Elia, sulla base dell'istruttoria di seguito riportata e sottoscritta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Isabella Legista

Visti

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
- la L.R. n. 29 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto "*Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato*" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L.);
- la D.G.R. n. 91 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale per le politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. PUGLIA), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- la D.G.R. n. 318 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato approvato l'Atto di organizzazione dell'ARPAL Puglia, già adottato con propria determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e ss.mm.ii;
- il D.D.G. n. 104 del 25/07/2022 con il quale è stato attribuito alla dottoressa Valentina Elia, l'incarico di dirigente a tempo pieno ed indeterminato della U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito di Bari di ARPAL PUGLIA;
- la L.R. del 02/11/2022 n. 23, avente ad oggetto "*Modifiche alle Legge Regionale 29 giugno 2018 n. 29 (Norme in materia di politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)*";
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali.

Richiamati, altresì,

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 25 del 29/09/2011, recante “*Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi per il lavoro*”, la quale prevede che la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l’integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione disciplinando l’accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;
- il Regolamento Regionale n. 34 del 27/12/2012, contenete “*Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25*”;
- la determina dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 1458 del 07.08.2015, con la quale è stato approvato il documento recante le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- l’Atto Dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 270 del 13.07.2016, istitutivo dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro;
- la D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023, avente ad oggetto “*Art. 8, comma 1 lett. d) della L.R. n. 29/2018. Trasferimento all’Agenzia Regionale per le Politiche attive per il lavoro delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione, ivi compresa la tenuta dell’albo dei soggetti accreditati e autorizzati e il monitoraggio del mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento*”;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Arpal Puglia n. 5 del 30/01/2024, avente ad oggetto “*Attribuzione della delega dirigenziale relativa alle funzioni delegate ad Arpal Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023 – temporanea delega di funzioni direttoriali*”;
- il Decreto del Dirigente delegato n. 5 del 12/02/2024, avente ad oggetto “*Attribuzione delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione per i servizi al lavoro, delegate ad ARPAL Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25.09.2023*”, con il quale il relativo incarico è stato assegnato alla Dirigente dott.ssa Valentina Elia;
- l’Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro funzionalmente adibito alla verifica dei requisiti relativi alle istanze di candidatura per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro, modificato/integrato con Atto Dirigenziale n. 916 del 15/07/2025;
- l’Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia. Con il quale è stato, altresì, nominato il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Isabella Legista;
- l’Atto Dirigenziale n. 287 del 28/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli operatori legittimanti all’erogazione dei servizi al lavoro con i relativi allegati da “A” a “G”;
- l’Atto Dirigenziale n. 343 del 17/04/2024, avente ad oggetto “*Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Definizione del procedimento e approvazione della modulistica per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34*”.
- l’Atto Dirigenziale n. 639 del 02/07/2024, avente ad oggetto “*Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli Operatori legittimati all’ erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Presentazione delle istanze extra-sistema*”.
- l’Atto Dirigenziale n. 280 del 27/02/2026, con il quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione denominato “*Responsabile dei Sistemi di Accreditamento ai Servizi per il Lavoro*” in capo alla dottoressa Isabella Legista.

Considerato che

- con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 136 del 28/03/2018 è stata disposta l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dell'ente A.D.T.M. S.r.l., autorizzato all'erogazione dei servizi per il lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Foggia alla Via Rovelli n. 48;
- successivamente, il ridetto accreditamento è stato prorogato con determinazioni dirigenziali della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 524 del 10/04/2020 e n. 163 del 5/04/2022, nonché con determinazione dirigenziale di ARPAL Puglia - UO Coordinamento Servizi per l'Impiego Ambito di Bari - n. 563 del 10/06/2024.
- per il rinnovo biennale dell'accREDITamento ai servizi al lavoro riferibile all'anno 2026, la richiesta di rinnovo dell'iscrizione è pervenuta agli atti di questo Ufficio con nota pec del 03/02/2026, acquisita al prot. n. 17283 del 03/02/2026, anziché entro la data del 28/01/2026 e, quindi, oltre i termini di legge.
- Per le ragioni sopra esposte, con nota prot. n. 42971 dell'11/03/2026, avente ad oggetto "Avvio del procedimento di decadenza dall'accREDITamento ai servizi per il lavoro dell'ente A.D.T.M. S.r.l. sede di Foggia alla Via Rovelli n. 48. Comunicazione ai sensi dell'art. 7 Legge 241/1990 e s.m.i.", l'Arpal Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dell'accREDITamento ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012;
- con la predetta nota si rappresentava, altresì, il diritto in capo all'Organismo di presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- con comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 27/03/2026, acquisita al prot. n. 55196 del 30/03/2026, l'organismo ha depositato memoria difensiva, che quivi si intende integralmente richiamata, con la quale l'ente A.D.T.M. S.r.l. ha chiesto "L'archiviazione del procedimento di decadenza e la regolare prosecuzione dell'iter di rinnovo dell'accREDITamento".

Rilevato che

- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: "Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti previsti per l'accREDITamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25" all'art.12 specifica che: "l'accREDITamento ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.[...]. **Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale, a pena di decadenza dall'accREDITamento, il soggetto accREDITato deve richiedere al Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo l'accREDITamento è provvisoriamente prorogato.**"
- Nella memoria difensiva prodotta a seguito dell'avvio del procedimento di decadenza l'ente sostiene al punto "1. Inquadramento normativo e interpretazione dell'art. 12 (Reg. Reg. n. 34/2012)" che la dicitura "entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale", pur prestandosi a diverse interpretazioni, andrebbe letta quale "intervallo di tempo (i sessanta giorni che precedono la scadenza) durante il quale il soggetto ha il potere di presentare la domanda";
- invero, dall'interpretazione letterale dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 34/2012, si evince inequivocabilmente che l'istanza di rinnovo dell'accREDITamento ai servizi per il lavoro deve essere inoltrata "entro" (rectius prima) i sessanta giorni precedenti la scadenza: tale indicazione normativa è, altresì, motivata dalla tempistica relativa al procedimento amministrativo che, in materia di accREDITamento ai servizi per il lavoro, è fissato in sessanta giorni.
- Al punto "2. Insussistenza di pregiudizio e principio di proporzionalità" della predetta memoria difensiva l'ente A.D.T.M. S.r.l. sostiene che "La domanda di rinnovo è stata inviata con un differimento di soli 5 giorni (...). Ciò ha garantito ad ARPAL un margine di ben 55 giorni per l'istruttoria (...)". Ebbene, l'art. 12 del Regolamento Regionale n. 34/2012 prescrive la perentorietà del termine "a pena di decadenza dell'accREDITamento", eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione;
- al successivo punto 3 della ridetta memoria "Prassi consolidata e legittimo affidamento" l'organismo

rappresenta che *“La società ha agito confidando in una prassi già consolidata dall’Amministrazione in due occasioni precedenti”*, ovvero per i rinnovi ai servizi per il lavoro relativi agli anni 2020 e 2022, quando il sistema di accreditamento veniva gestito da Regione Puglia. Sul punto si rileva che già con determinazione dirigenziale di ARPAL Puglia - UO Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambito di Bari - n. 563 del 10/06/2024, con la quale è stato disposto il rinnovo biennale della sede di Foggia per l’anno 2024, è stato chiarito che nella fase del passaggio di funzioni in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro da Regione Puglia ad ARPAL Puglia, la circostanza che il procedimento amministrativo fosse rimasto, di fatto, sprovvisto di continuità istruttoria (soprattutto con riferimento all’indirizzo pec a cui inviare le istanze) costituiva legittima esimente del mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012. Si precisava, per di più, che *“le eventuali future domande di rinnovo dovranno pervenire entro e non oltre “i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale”, a pena di decadenza dell’autorizzazione, come espressamente previsto dal richiamato art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012”*;

- al fine di arginare ogni dubbio interpretativo e in considerazione dell’importanza della questione relativa al termine decadenziale di cui all’art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012, l’ARPAL Puglia ha attivato un sistema automatico di posta elettronica ordinaria, attraverso il quale tutti gli enti accreditati vengono invitati (nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine per il rinnovo) a presentare la relativa domanda prima dei sessanta giorni precedenti la scadenza;
- Il suddetto ALERT è stato inviato anche all’organismo A.D.T.M. S.r.l. in data 07/01/2026;
- si rileva, infine, che l’ente A.D.T.M. S.r.l. nella nota pec prot. n. 17283 del 03/02/2026, con la quale ha chiesto il rinnovo dell’accredimento ai servizi per il lavoro, ha rappresentato che *“Il ritardo nell’inoltro dell’istanza non è dipeso da una mancanza di volontà o di attenzione, ma da un errore formale nel calcolare la tempistica di invio del nostro personale dipendente”*.

Valutato che

- Il Regolamento regionale n. 34/2012 stabilisce all’art. 13, comma 3, che *“La Regione dispone la revoca dell’accredimento e la contestuale cancellazione dall’Albo regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi: (...) b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente provvedimento ed in particolare a quanto stabilito dai successivi artt. 12 e 15; (...)”*, specificando al successivo comma 4 che *“Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell’accredimento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi”*.
- l’accredimento ai servizi per il lavoro è un provvedimento ad efficacia durevole, assoggettato a specifici obblighi da parte del beneficiario, di talché l’Arpal Puglia, una volta verificata la mancata esecuzione degli oneri richiesti o la mancanza dei requisiti normativi, è tenuta a provvedere secondo la normativa vigente;
- in virtù dell’espresso dettato degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, trova applicazione il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, quale corollario del principio di buona amministrazione, il quale impone di verificare: (i) l’idoneità della misura, cioè il rapporto tra il mezzo adoperato e lo scopo, sicché l’esercizio del potere è legittimo se la soluzione adottata consente di raggiungere l’obiettivo; (ii) la sua necessità, ossia l’assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, sicché la scelta tra tutti i mezzi in astratto idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio del soggetto; (iii) l’adeguatezza della misura, ossia la tollerabilità della restrizione imposta al privato, sicché l’esercizio del potere, pur se idoneo e necessario, è legittimo soltanto se riflette una ragionevole ponderazione degli interessi.

Ritenuto che

- la presentazione dell’istanza di rinnovo dell’accredimento ai servizi per il lavoro entro i termini prescritti, seppur rappresenti un onere del beneficiario del provvedimento, non equivale alla più grave fattispecie della perdita dei requisiti ai fini del mantenimento dell’autorizzazione, di cui all’art. 13, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale;

- sostanziosi in una prescrizione di ordine formale e non sostanziale, la fattispecie in esame è definibile quale “*decadenza da inerzia*” e non già quale “*decadenza sanzionatoria*”, che presuppone la violazione di regole di condotta;
- l’applicazione della previsione sanzionatoria dettata dall’art. 13 del Regolamento regionale violerebbe, dunque, il suddetto principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che la revoca dell’accreditamento comporterebbe l’impossibilità di presentare una nuova domanda per due anni.
- Invero, nell’interpretazione giuridicamente orientata del dettato normativo del Regolamento regionale, il richiamo operato dall’art. 13, comma 3, lett. b) appare inconferente e ultroneo;
- la declaratoria di decadenza dall’accreditamento ai servizi per il lavoro, incidendo sulla natura sostanziale del beneficio, appare la misura sanzionatoria idonea ad eliminare il vizio con effetto retroattivo.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si prende atto della decadenza, con effetto immediato, dell’accreditamento ai servizi per il lavoro concesso con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 136 del 28/03/2018 all’ente A.D.T.M. S.r.l. per l’erogazione dei servizi per il lavoro nell’area “*Servizi di Base*” e “*Servizi specialistici*” (Inserimento lavorativo delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Foggia alla Via Rovelli n. 48, con conseguente cancellazione dall’Albo dei soggetti accreditati.

COPERTURA CONTABILE

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura contabile sia di entrata sia di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL Puglia.

L’Istruttore attesta:

- che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la disciplina vigente e che è stato predisposto documento che deve essere utilizzato per la pubblicità legale;
- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, così come introdotto dalla L. n. 190/2012.

F.to l’Istruttore E.Q.
dott.ssa Isabella Legista

Ritenuto di dover provvedere in merito, il Dirigente

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
2. di rigettare la richiesta di archiviazione del procedimento di decadenza, così come formulata nella memoria difensiva pervenuta a mezzo pec in data 27/03/2026, acquisita al prot. n. 55196 del 30/03/2026, per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa e che quivi si intendono integralmente richiamate;
3. di dichiarare, conseguentemente, la decadenza, con effetto immediato, del provvedimento di accreditamento ai servizi per il lavoro concesso con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 136 del 28/03/2018 in capo all’ente A.D.T.M. S.r.l. per

l'erogazione dei servizi per il lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Foggia alla Via Rovelli n. 48

4. di disporre, per l'effetto, la cancellazione del suddetto ente dall'Albo dei soggetti accreditati;
5. di dare atto che la presente declaratoria di decadenza, per quanto sopra rappresentato, non integra i presupposti di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del Regolamento regionale n. 34/2012;
6. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Politiche e Mercato per il Lavoro di Regione Puglia per gli adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare

- viene pubblicato in forma integrale, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente.
- sarà reso disponibile nell'Albo Pretorio e nel sito ufficiale di Arpal Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà notificato al diretto interessato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.adtm.it

La Funzionaria
Isabella Legista
Il Responsabile del Procedimento
Isabella Legista

La Dirigente
U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
- Ambito di Bari
dott.ssa Valentina Elia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T. U. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione nella sezione "Albo Pretorio".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo tale da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del suddetto Regolamento UE; qualora tali dati siano indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

La Dirigente
U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
- Ambito di Bari
dott.ssa Valentina Elia